

Assicurazione complementare individuale. Tutte le differenze rispetto alle attuali CGA-I a colpo d'occhio.

Le condizioni generali d'assicurazione (CGA-I) complete dell'«Assicurazione complementare individuale» sono disponibili tra i download sul nostro sito web: css.ch/adattamento

	Finora CGA-I Edizione 2026	Novità CGA-I Edizione 01.2027
Art. 3.1	malattia: ogni disturbo, indipendente dalla volontà dell'assicurato, della salute fisica o mentale, non dovuto ad un infortunio e che richiede una visita o un trattamento medico. La gravidanza, le complicazioni della gravidanza, il parto e l'aborto spontaneo sono assimilati alla malattia, se le condizioni speciali non escludono espressamente il rischio MATERNITÀ;	malattia: ogni disturbo, indipendente dalla volontà dell'assicurato, della salute fisica, mentale o psichica, non dovuto ad un infortunio e che richiede una visita o un trattamento medico. La gravidanza, le complicazioni della gravidanza, il parto e l'aborto spontaneo sono assimilati alla malattia, se le condizioni speciali non escludono espressamente il rischio MATERNITÀ;
Art. 3.2	infortunio: ogni azione lesiva, repentina e involontaria, che colpisce il corpo umano, dovuta ad una causa esterna straordinaria che compromette la salute fisica o mentale. Le seguenti lesioni corporee sono assimilate all'infortunio, anche se non sono causate da un fattore esterno di carattere straordinario: – le fratture, nella misura in cui non sono causate in modo evidente da una malattia; – le slogature delle articolazioni; – gli strappi del menisco; – gli strappi muscolari; – gli stiramenti muscolari; – gli strappi dei tendini; – le lesioni dei legamenti; – le lesioni dei timpani.	infortunio: ogni azione lesiva, repentina e involontaria, che colpisce il corpo umano, dovuta ad una causa esterna straordinaria che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Le seguenti lesioni corporee sono assimilate all'infortunio, anche se non sono causate da un fattore esterno di carattere straordinario: – le fratture, nella misura in cui non sono causate in modo evidente da una malattia; – le slogature delle articolazioni; – gli strappi del menisco; – gli strappi muscolari; – gli stiramenti muscolari; – gli strappi dei tendini; – le lesioni dei legamenti; – le lesioni dei timpani.
Art. 12.3	Se l'assicurato cambia domicilio, lo stipulante dell'assicurazione o l'assicurato deve informare la CSS immediatamente. Se necessario, la CSS adatterà automaticamente il premio in funzione del nuovo domicilio. Tale modifica non conferisce il diritto di disdire l'assicurazione.	Se la modifica dell'indirizzo comporta la modifica del premio, la CSS adegua i premi con effetto alla data della modifica dell'indirizzo. La modifica del premio viene comunicata alla persona assicurata con una nuova polizza. In caso di aumento del premio, la persona assicurata ha il diritto di disdire il contratto in questione per iscritto con effetto alla fine del mese in corso. La disdetta è considerata tempestiva se perviene alla CSS al più tardi entro 25 giorni dal ricevimento della nuova polizza. In mancanza di disdetta, ciò vale come accettazione dell'adeguamento della relativa assicurazione.
Nuovo articolo Art. 26.3		La protezione dei dati è disciplinata dalla LCA e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le modalità di elaborazione dei dati presso la CSS sono illustrate nella dichiarazione sulla protezione dei dati, che descrive come la CSS tratta i dati personali. La dichiarazione sulla protezione dei dati ha valore dichiarativo e non è parte integrante del contratto. Può essere consultata al sito css.ch/protezione-dati o richiesta all'indirizzo CSS, Incaricato della protezione dei dati, Tribschenstrasse 21, casella postale 2568, 6002 Lucerna.